



23 104 / 17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Presidente -

Fall. - Opposizione
stato passivo -
Credito di lavoro

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Ud. 07/07/2017 -
CC

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

R.G.N. 9745/2016

Cass. 23 104

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9745-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

C.U. + C.I.

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

(omissis);

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (omissis) S.R.L., in persona dei

curatori fallimentari, elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositato il

27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Ragioni della decisione

La fattispecie esaminata dai giudici di merito riguarda un'opposizione allo stato passivo del Fallimento (omissis) srl, dal quale è stato escluso un credito di (omissis) per prestazione professionale di avvocato, per mancanza di prova della data certa della scrittura di conferimento dell'incarico professionale per l'assistenza in una transazione.

L'unico motivo del ricorso per cassazione proposto dal (omissis), è fondato, non condividendo il Collegio la proposta del relatore nel senso dell'inammissibilità.

Deve farsi applicazione del principio secondo cui il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice (nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso (Cass. n. 2319/2016, n. 4705/2011).


Pertanto, il decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale di Benevento anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma, 7 luglio 2017.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Robb

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 3.07.2017



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Robb

